

## Convenzione

ai sensi dell'articolo 27, commi 1 e 8 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9

### Realizzazione di studentati in zone produttive

Tra

....., nata/o il ..... / ..... / ..... a  
....., residente a ....., codice  
fiscale ....., in proprio e/o (nell'ipotesi in cui agisce a nome e per conto di  
un'istituzione pubblica o privata) quale legale rappresentante della....., con  
sede legale a ....., codice fiscale....., partita  
Iva....., di seguito denominato richiedente

e

Comune di ....., con sede legale a ....., codice fiscale....., in persona  
del Sindaco pro tempore.....

### Premesse

- La zona produttiva ai sensi di quanto prescritto dal comma 1 dell'articolo 27 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9 è destinata all'insediamento di attività artigianali, industriali, di commercio all'ingrosso nonché alla trasformazione e conservazione di prodotti agricoli. Sono ammesse anche le attività di servizi pubblici e attrezzature di interesse pubblico.  
Sono inoltre ammesse ai sensi del successivo comma 2, con limitazioni e particolari prescrizioni, le seguenti ulteriori attività:
  - a) attività di servizio e attività di somministrazione di pasti e bevande;
  - b) il commercio al dettaglio;
  - c) locali per l'alloggio temporaneo di personale.
- Qualora si realizzino studentati in zone produttive ai sensi del comma 1 dell'articolo 27 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9 deve essere stipulata una specifica convenzione con il Comune che preveda il divieto di mutare la destinazione dell'edificio per almeno 20 anni. Il relativo vincolo ai sensi del comma 8 del predetto articolo è annotato dal Comune nel Libro Fondiario a spese del richiedente e decorre dalla data dell'annotazione tavolare. Al termine della durata del vincolo può esserne chiesta la cancellazione.
- Ai sensi di quanto disposto dal comma 8 dell'articolo 27 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9 dopo la cancellazione del vincolo sono ammesse solo le attività di cui ai commi 1 e 2 della predetta norma e come sopra richiamate.
- Il richiedente è proprietario della particella edificale....., partita tavolare...../II, avente i seguenti dati catastali....., che intende destinare alla realizzazione di uno studentato.

Tutto quanto sopra premesso e ritenuto, le parti stipulano la presente convenzione con le seguenti prescrizioni.

## **Articolo 1**

Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo.

## **Articolo 2**

La convenzione è finalizzata ai sensi e per gli effetti di quanto disciplinato dal comma 8 dell'art. 27 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9 alla realizzazione di studentati, da destinare esclusivamente ad alloggi/casa albergo/collegio per studenti universitari.

## **Articolo 3**

L'efficacia della presente convenzione, a seconda dell'attività edilizia che il richiedente intende intraprendere (nuova costruzione o ristrutturazione) è subordinata all'ottenimento del titolo abilitativo di cui all'articolo 72 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9 (attività soggetta a segnalazione certificata di inizio attività, a permesso di costruire e a comunicazione di inizio lavori asseverata).

## **Articolo 4**

1. Il richiedente assume per se stesso/a, e per i suoi aventi causa, ai sensi del comma 8 dell'articolo 27 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, l'obbligo per la durata di 20 anni a non mutare la destinazione d'uso dell'edificio identificato in premessa (alloggi per studenti/casa albergo per studenti/collegio per studenti) ed a mettere a disposizione i singoli alloggi e/o stanze esclusivamente a studenti e dottorandi immatricolati o iscritti nonché ad assegnisti di ricerca delle strutture universitarie sul territorio della provincia di Bolzano.

2. La convenzione può contenere specifici accordi da inserire in questo comma.

## **Articolo 5**

Il richiedente assume per se stesso/a, per i suoi eredi e per i suoi aventi causa l'obbligo di gestire gli alloggi e/o le stanze in conformità al presente accordo e di non svolgervi altre attività.

## **Articolo 6**

1. Il Sindaco o un suo delegato è autorizzato a far annotare nel libro fondiario la presente convenzione con il vincolo di cui al comma 8 dell'articolo 27 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9 a spese del richiedente. Il vincolo ha durata ventennale e decorre dalla data dell'annotazione tavolare.

2. Dopo la cancellazione del vincolo sono ammesse solo le attività di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 27 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9.

## **Articolo 7**

Il richiedente garantisce che per tutta la durata del vincolo gli alloggi e/o le stanze vengono effettivamente gestite per soddisfare il fabbisogno abitativo degli studenti regolarmente iscritti o immatricolati presso la Libera Università di Bolzano e/o presso altri istituti universitari locali.

## **Articolo 8**

Gli obblighi derivanti dalla presente convenzione si trasmettono agli eventuali eredi e/o aventi causa della/del richiedente.

**Articolo 9**

1. La/Il richiedente è tenuta/o a informare tempestivamente il Comune circa tutti i fatti rilevanti connessi agli obblighi assunti.
2. Il richiedente si impegna a dimostrare per l'intera durata del vincolo che l'immobile è gestito in conformità agli obblighi assunti con la presente convenzione.
3. A tutela degli intenti espressi dalle parti in premessa e tenuto conto del particolare vincolo impresso all'immobile, le parti si impegnano ad informarsi reciprocamente e tempestivamente di qualsiasi circostanza a loro conoscenza che possa in qualche modo incidere negativamente nella gestione dello studentato e sull'efficacia della presente convenzione.

**Articolo 10**

La violazione delle disposizioni contenute nella presente convenzione costituisce cambiamento illegittimo della destinazione d'uso ed è perseguita dal Sindaco competente ai sensi della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9.

**Articolo 11**

1. Le parti si impegnano a risolvere amichevolmente tra loro eventuali controversie derivanti dalla convenzione e dalla sua esecuzione.
2. Fermo quanto sopra, le parti convengono espressamente che ogni eventuale controversia giudiziale relativa all'interpretazione e all'esecuzione della presente convenzione è di competenza esclusiva del Foro di Bolzano.

**Articolo 12**

Le Parti si impegnano a trattare tutti i dati personali necessari per l'esecuzione della presente Convenzione secondo i principi di liceità, correttezza, necessità e trasparenza nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 nonché del d.lgs n. 196 del 30 giugno 2003 e ss.mm.ii.

**Articolo 13**

La registrazione di questo atto è soggetta all'imposta in misura fissa ai sensi della Tariffa, prima parte, dell'art. 11 del Testo Unico sull'imposta di registro D.P.R. 24 giugno 1986, n. 131 e successive modifiche a carico del richiedente.

**Articolo 14**

Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si fa rinvio alla legge provinciale 10luglio 2018, n. 9 ed alle leggi vigenti in materia

Data ..... / ..... / .....

.....

Richiedente (firma autenticata)

.....

Comune (firma autenticata)

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1341 comma 2 del Codice civile le parti dichiarano di conoscere, accettare ed approvare specificatamente le clausole di cui all'articolo 5 (obblighi per il richiedente, gli eredi e gli aventi causa), articolo 7 (garanzia di soddisfare il bisogno abitativo degli studenti della Libera Università di Bolzano) articolo 10 (violazioni delle disposizioni contenute nella convenzione) articolo 11 (Foro Competente)

Data ..... / ..... / .....

.....

Richiedente (firma autenticata)

.....

Comune (firma autenticata)